

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XIV – numero 23 – 22 luglio 2019

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Lavoro

Norme in materia di sicurezza sul lavoro.....3

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Lavoro

Lunedì 22 luglio

Norme in materia di sicurezza sul lavoro

Nella giornata di martedì 23 luglio la Commissione Lavoro della Camera **svolgerà l'audizione di rappresentanti dell'ANMIL** nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1266, a prima firma dell'On. Speranza, recante **“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

La proposta di legge mira essenzialmente a intervenire sul fronte della prevenzione, introducendo meccanismi di incentivo e disincentivo efficaci, soprattutto nei settori delle piccole e delle medie imprese, che sono le realtà produttive nelle quali si manifesta in maniera più significativa la carenza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, anche per il fatto che i meccanismi di sconto e di incentivo vigenti non si sono rilevati determinanti.

L'articolo 1, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, **aggiunge le associazioni agli organismi paritetici e agli istituti di settore a carattere scientifico, già previsti dalla norma, nella composizione dei soggetti che concorrono allo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)** e ai flussi informativi, la cui consultazione periodica costituisce la forma di partecipazione delle parti sociali al Sistema. Inoltre, per superare l'evidenziata carenza di documenti o notizie sui risultati ottenuti dal SINP, la norma introduce la previsione di una relazione semestrale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Sistema informativo.

L'articolo 2, allo scopo di fare chiarezza in merito alle competenze dell'INAIL dopo l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, evitando il pericolo di sovrapposizioni di compiti e intervenendo sulle **funzioni dell'INL medesimo, come disciplinate dal decreto legislativo n. 149 del 2015, da un lato, gli attribuisce anche le funzioni riguardanti la vigilanza sull'applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro, dall'altro mantiene nella competenza dell'INAIL le attività di prevenzione e di consulenza.** Inoltre, amplia le competenze dell'Ispettorato, sempre sulla base delle direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprendendo anche gli accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro, sulla dinamica degli infortuni e sulle tipologie dell'esposizione al rischio di malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi, ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali. Infine, nell'ambito delle azioni volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, la norma assegna all'Ispettorato una vera e propria funzione di vigilanza e controllo presso enti, datori di lavoro e associazioni, anche per rilevare l'eventuale uso non corretto dei tirocini, laddove la normativa vigente prevede, con le medesime finalità, soltanto lo svolgimento di attività di prevenzione e promozione della legalità.

L'articolo 3, modificando il decreto legislativo n. 124 del 2004, recante misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, **attribuisce all'INAIL la funzione, prima attribuita alle direzioni regionali e provinciali del lavoro e poi all'Ispettorato nazionale del lavoro, di organizzazione delle attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché su questioni di ordine generale, svolte presso i datori di lavoro.** La norma, inoltre, attribuisce all'INAIL il compito di fornire, attraverso il proprio personale professionista pubblico, indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della normativa, nonché di proporre, anche d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e con le aziende sanitarie locali, a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione e di aggiornamento da svolgere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

L'articolo 4, partendo dalla constatazione che la maggior parte degli incidenti avviene nelle piccole e nelle micro imprese, **prevede, per un periodo di tre anni, una riduzione del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all'INAIL in misura fissa non inferiore al 15 per cento, aggiuntiva rispetto alle agevolazioni già previste in materia, a favore delle imprese attive da più di due anni, con meno di cinquanta dipendenti, inquadrate nelle gestioni industria e artigianato, nonché alle imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, a condizione che non risultino violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro** né della normativa e degli adempimenti contributivi e assicurativi. L'ulteriore condizione per il riconoscimento della riduzione è l'adozione, nell'anno precedente e nel primo anno di applicazione della misura, di interventi e di misure organizzative e produttive per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti.

Alla riduzione dei premi si aggiunge l'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento di contributi previdenziali a carico del lavoratore qualora l'azienda assuma, negli anni 2019 e 2020, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, o stabile ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante patto individuale o accordo collettivo. Quota parte delle maggiori entrate generate dalle nuove assunzioni è finalizzata alla copertura degli effetti di minore entrata dell'esonero contributivo.